

Nota n. 13 del 20 luglio 2021

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06)

Ad agosto 2020 la Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06). Con questa nota la Banca d’Italia dà ora attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza ⁽¹⁾.

Gli Orientamenti specificano i presidi di *governance* – in linea con gli Orientamenti dell’EBA sulla *governance* interna (EBA/GL/2017/11) – e quelli in materia di rischio di credito e controparte relativi al processo di erogazione e monitoraggio dell’attività creditizia disciplinati dall’art. 79 della CRD. Inoltre, introducono alcuni requisiti in materia di valutazione del merito di credito anche con riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 18 e 20 della direttiva 2014/17/UE (MCD) e all’art. 8 della Direttiva 2008/48/UE (CCD).

Essi si inquadrano nell’ambito delle disposizioni in materia di governo societario e controlli interni, procedure di concessione e monitoraggio dei prestiti contenute nel TUB, nella Circolare 285/2013 e nella Circolare 288/2015 fornendo indicazioni sulle modalità di adempimento degli obblighi ivi previsti.

Gli Orientamenti si applicano:

- a) alle banche e ai gruppi bancari, per intero;
- b) agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB che erogano contratti di credito rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2008/48/EC (*Consumer Credit Directive*, CCD) e 2014/17/EU (*Mortgage Credit Directive*, MCD), limitatamente alle previsioni contenute nella sezione 5 ad eccezione della sottosezione 5.1, paragrafi 86 e 93, e delle sottosezioni 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11.

Gli Orientamenti si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione di questa nota sul sito web della Banca d’Italia (di seguito “data di applicazione”), con le seguenti specificazioni:

- le sezioni 5 e 6 si applicano ai prestiti e alle anticipazioni concessi dopo la data di applicazione;
- la sezione 5 si applica anche ai prestiti e alle anticipazioni già esistenti alla data di applicazione se i loro termini e condizioni sono stati modificati dopo il 30 giugno 2022, purché le modifiche seguano l’approvazione di una specifica decisione sul credito, e se la loro attuazione richiede un nuovo contratto di prestito con il cliente o un addendum al contratto esistente;
- la sezione 7 si applica alla valutazione, al monitoraggio e alla rivalutazione di garanzie immobiliari o mobiliari, escluse le garanzie finanziarie, effettuata dopo la data di applicazione;
- la sezione 8 si applica a tutte le linee di credito concesse dopo tale data.

In relazione alla sezione 8, nel caso in cui gli intermediari non dispongano di tutte le informazioni e i dati pertinenti richiesti dagli Orientamenti da utilizzare per il monitoraggio dei clienti esistenti o delle linee di credito concesse prima della data di applicazione, gli intermediari possono raccogliere

⁽¹⁾ Cfr. [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.](#)

le informazioni e i dati mancanti entro il 30 giugno 2024, nell'ambito del processo di revisione periodica del merito creditizio dei clienti.

Gli intermediari compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti che vengono ora attuati, anche secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea. Le disposizioni - contenute in altri Orientamenti dell'EBA e richiamate per rinvio negli Orientamenti che vengono ora attuati - rimangono applicabili, come norme vincolanti o come orientamenti di vigilanza, a seconda della scelta a suo tempo effettuata dalla Banca d'Italia.